

O.N.L.U.S. C.F. 93022850692 Sede: <u>via A. De Nino 3, 65100 Pescara</u>

Pescara, 23/10/2021

INVIATA VIA PEC

Servizio VIA della Regione Abruzzo

e p.c. NOE di Pescara Procura della Repubblica di Vasto

OGGETTO: procedura di V.A. dell'impianto "Sabino Esplodenti" - osservazioni

L'associazione scrivente, in relazione all'intervento di cui all'oggetto, osserva quanto segue.

1)Omissis di ampie parti degli elaborati

Gli elaborati risultano pesantemente coperti da omissis. In parte ciò è comprensibile, in considerazione della tipologia di attività dell'impianto, ma certo è inconcepibile l'ampiezza della documentazione sottratta al confronto con il pubblico. Tra l'altro, a fronte di specifiche richieste di integrazioni/spiegazioni da parte del servizio V.I.A., la ditta ha portato come motivazione per la sottrazione delle informazioni non già le questioni previste dalla legge ma quella del deposito di esposti da parte di cittadini (tra cui lo scrivente, in forma autonoma dall'associazione). Non si comprendo come un esposto possa interferire con la presentazione al pubblico di documenti nell'ambito della procedura di V.A. anche perché a questo punto si dovrebbe ritenere che gli esponenti abbiano avuto accesso a documentazione non pubblica, cosa che non è.

Tale situazione pregiudica fortemente la possibilità di interlocuzione da parte del pubblico su aspetti rilevanti del procedimento e, pertanto, si richiede di riavviare la procedura limitando il più possibile il ricorso a omissis, restringendoli a quelli concernenti dati realmente sensibili ai fini della sicurezza.

2) Autorizzazione Integrata Ambientale

Il proponente sostiene la non assoggettabilità dell'impianto in questione alle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art.6 comma 13 del D.lgs.152/2006.

Purtroppo alcuni dati tecnici non sono disponibili, ma le affermazioni del proponente, ad avviso dello scrivente, non convincono su vari fronti. In primo luogo perché ammettono che nell'impianto si fabbricano esplosivi, seppur in maniera "residuale" rispetto all'attività di de-munizionamento. In tal senso la norma è però chiara. Vanno assoggettati a A.I.A. tutti gli impianti di "fabbricazione di esplosivi" (Allegato VIII, punto 4.6), senza alcuna deroga per soglie dimensionali o di produzione.

Inoltre, anche l'attività di incenerimento dovrebbe essere inquadrata in modo conservativo.

3)Piano Emergenza Esterno (D.lgs.105/2015)


Il documento non viene citato. Esiste?

4)Procedimento da inquadrare in V.A.-V.I.A. "in sanatoria".

L'impianto, come dimostrano le foto aeree, è cambiato numerose volte nel corso degli anni senza essere mai sottoposto a procedura di V.I.A. (se non per l'ampliamento di cui al giudizio V.I.A. del novembre 2020 sulla cui legittimità, tra l'altro, si nutrono molti dubbi essendo stato rilasciato un parere favorevole rimandando solo successivamente la procedura sull'intero impianto che invece era da espletare già in quel frangente). Qui di seguito un confronto delle foto aree di vari anni con evidenziati gli edifici nuovi/modificati.



Foto da Portale Cartografico nazionale 2000



Pertanto il comitato V.I.A. dovrebbe a nostro avviso intanto inquadrare la procedura nell'ambito di quanto previsto dall'art.29 comma 4 del D.lgs.152/2006 e poi chiedere all'azienda di procedere con la V.I.A-postuma a sanatoria di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Ovviamente è necessario acquisire tutta la documentazione inerente tutte queste modifiche, con le relative giustificazioni e la quantificazione degli impatti avvenuti sul territorio.

5)Stato di suolo e acque sotterranee

In considerazione della natura e dell'attività pregressa dell'azienda nonché dei vari incidenti occorsi con dispersione di sostanze a causa delle esplosioni, e tenuto conto del sequestro operato dalla Procura di Vasto inerente una possibile gestione incongrua dei materiali trattati, è del tutto evidente che sono necessari:

- **a)**una descrizione dello stato del suolo per escludere la presenza di contaminanti, anche per fissare il cosiddetto punto zero nella sequenza temporale in caso di riavvio delle attività;
- **b)**una descrizione dello stato delle acque sotterranee nel sito, attraverso la realizzazione di piezometri e delle relative analisi delle acque.

6) Quali autorizzazioni per le emissioni in atmosfera?

Nella tabella presentata dall'azienda relativa alle autorizzazioni in possesso della stessa si parla di "Istanza di rinnovo" del 2015 nonché di "domande di autorizzazioni alle emissioni" e non già di autorizzazioni effettivamente rilasciate.

Ovviamente è necessario garantire che le autorizzazioni siano effettivamente in possesso oppure che vengano richieste nell'ambito della procedura di V.I.A. stessa (a parte quanto già detto sull'A.I.A.).

7)Studio sulle ricadute

Si fa presente che manca la mappa relativa al PM2,5.

Inoltre manca una analisi sull'effetto cumulo con altre fonti emissive presenti nell'area.

Il raffronto con le soglie dovrebbe essere fatto non solo tenendo conto del D.lgs.55/2010 ma anche con le recenti linee guida dell'OMS aggiornate da poche settimane, che pongono limiti molto più stringenti per PM10, PM 2,5 e NO2.

Ovviamente il confronto deve avvenire tenendo conto dell'effetto cumulo e non solo delle emissioni della singola azienda, perché ai fini dell'impatto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente è l'esposizione alla sommatoria delle emissioni a dover essere considerata (intanto per verificare che la qualità dell'aria rispetti i limiti EU e OMS e poi, in caso di superamento, per valutare se il contributo dell'azienda in questione è significativo o meno).

8)Necessità della V.Inc.A.

La Riserva e S.I.C./Z.S.C. di Punta Aderci è all'interno del raggio di 5 km che la stessa azienda pone come limite per l'analisi degli impatti potenziali.

Se si consultano le mappe di ricaduta si osserva che, seppur a concentrazioni più ridotte, la riserva viene investita dalla ricaduta di vari contaminanti.

Pertanto si ritiene doveroso assoggettare a V.Inc.A. il procedimento.

9)Fauna

Il proponente riporta la presenza nell'area di almeno quattro specie particolarmente protette dalla direttiva 147/2009/CE (Occhione, Succiacapre, Nibbio reale e Calandrella).

Ovviamente, ammessa e non concessa la reale presenza di alcune di queste specie, è necessario un adeguato approfondimento per valutare:

- -la presenza/assenza:
- -l'abbondanza;
- -i periodi di presenza.

10)Coordinamento con la Direttiva Seveso ter

Ricordiamo che il D.lgs.105/2015 prevede uno strettissimo coordinamento tra le attività istruttorie/autorizzatorie/di monitoraggio e quelle di V.I.A. con continuo interscambio di informazioni.

In tal senso, dalla documentazione depositata non si evince in quali delle forme previste della legge sia stato attuato nel concreto questo coordinamento, anche ai fini della partecipazione del pubblico e della trasparenza (principi cardine anche del D.lgs.105/2015).

Ad esempio, sarebbe utile ai fini delle osservazioni e delle valutazioni poter consultare i verbali del CTR, dei sopralluoghi, delle esercitazioni ecc.

Cordiali saluti,

Augusto De Sanctis Consigliere SOA Onlus

A 4.5